

Rassegna Stampa

22.02.10

Sommario

- Pag. 2/3. RIFORME. Avvocati sul piede di guerra contro il nuovo articolo 163 Cpc: "Siamo all'incertezza del diritto" (DG - 16.02.10)
- Pag. 4. GIUDICI. Il ritorno dei giudici «ragazzini» (IL SOLE 24 ORE – 16.02.10)
- Pag. 5/6. RIFORME. I legali smontano il processo breve (IO – 18.02.10)
- Pag. 7. RIFORME. Il DDL sulla durata indeterminata dei processi presenta punti critici (MP - 18.02.10)
- Pag. 8. RIFORME. Conciliazione obbligatoria sulle liti stradali (IL SOLE 24 ORE – 18.02.10)
- Pag. 9. RIFORME. Più spazio a notifiche e comunicati via web (IL SOLE 24 ORE – 18.02.10)
- Pag. 10. GIUSTIZIA. Sanzioni effettive per gli amministratori infedeli (www.mondoprofessionisti.eu – 19.02.10)
- Pag. 11. COMPENSI. Parcelle, l'avvocato gioca in casa (IO – 19.02.10)
- Pag. 12. PROTESTA. Il processo va più veloce? A Nola avvocati in sciopero (IL SOLE 24 ORE – 19.02.10)
- Pag. 13. AVVOCATURA. Aumentano gli avvocati ma ristagna il "Pil" dell'Avvocatura. Una proposta a favore delle giovani generazioni (DG – 19.02.10)
- Pag. 14. RIFORME. La conciliazione punta sui immobili e auto (IL SOLE 24 ORE – 20.02.10)
- Pag. 15. FORMAZIONE PERMANENTE. Favorevole. Nicoletta Giorni, avvocato civilista. "Lezioni indispensabili per il lavoro" (IL SOLE 24 ORE – 22.02.10)
- Pag. 16. RIFORME. Al Senato torna alla ribalta il Ddl sulle intercettazioni (IL SOLE 24 ORE – 22.02.10)
- Pag. 17. AVVOCATURA. Una via spagnola all'avvocatura (AVVOCATI OGGI – ITALIA OGGI SETTE – 22.02.10)
- Pag. 18. AVVOCATURA. Ma il Consiglio forense chiede rigore nelle valutazioni (AVVOCATI OGGI – ITALIA OGGI SETTE – 22.02.10)
- Pag. 19. Adempimenti del mese di febbraio dalla pagina Adp (www.aiga.it)
- Pag. 20. Eventi delle Sezioni del mese di febbraio

A cura di Claudia Pizzurro: claudia.pizzurro@tin.ite Alberto Vermiglio: avermiglio@virgilio.it

Avvocati sul piede di guerra contro il nuovo articolo 163 Cpc: «Siamo all'incertezza del diritto»

Lo sapevate? Ora l'atto di citazione deve contenere il codice fiscale dell'attore, del convenuto «e delle persone che li rappresentano e li assistono». Lo dispone il nuovo testo dell'articolo 163 Cpc (cfr. la ricostruzione della norma qui disponibile come documento correlato) dopo la modifica introdotta dal decreto legge 193/09 di imminente conversione al Senato (cfr. il testo del provvedimento come documento allegato all'altro articolo in pagina). E gli avvocati di fronte alla prospettiva di nullità per migliaia di citazioni già depositate senza i nuovi requisiti scattano già sul piede di guerra. «Siamo all'incertezza del diritto», commenta amaro il presidente dell'Unione delle Camere civili, Renzo Menoni. «È ridicolo - commenta Antonio De Giorgi, coordinatore della commissione Accesso e Formazione del Consiglio nazionale forense -. Il testo contiene incongruenze che sono sotto gli occhi di tutti». Più prudente il **presidente dell'Aiga, Giuseppe Sileci**: «*Ogni novità, sulle prime, è fonte di un iniziale rallentamento*», osserva. Ma poi conviene: «*Prevedo difficoltà oggettive*». Intanto l'indicazione del codice fiscale degli avvocati per ogni causa seguita suona come un segnale di interesse sempre maggiore dell'Agenzia delle entrate sull'attività forense: «Non abbiamo nulla da temere dal Fisco - accetta la sfida Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura - siamo quelli che paghiamo le imposte più alte».

A denti stretti. S'annuncia mare grosso, insomma, nell'arcipelago della professione forense. Perché se i rappresentanti istituzionali della categoria cadono in piedi e sanno benissimo di cosa parla l'articolo 4 comma 8 del dl 193/09, c'è da scommettere che non tutti i colleghi - anzi - siano al corrente della nuova formulazione dell'articolo. E soprattutto del concreto pericolo di nullità che incombe sulle citazioni già presentate senza i codici fiscali di parti e difensori, con la prospettiva di perdere qualche mese in banali incumbenti per (ri)mettere in moto la macchina della giustizia. Insomma, c'è da scommettere che la marea monterà, eccome. «Questa scelta è contro il principio della certezza del diritto - attacca Menoni - e quando questo avviene siamo alla morte del diritto. E senza diritto muore anche il sistema sociale». Possibile? Tutto questo per un banale codice alfanumerico come quello fiscale? «Il fatto è - spiega il numero uno dei civilisti - che la pubblica amministrazione è inefficiente e scarica sui cittadini, nella fattispecie avvocati e clienti, oneri che non sono propri di questi ultimi». Impossibile resistere alla tentazione di un paragone-choc: lo Stato fa come quei grandi mobiliari, riduce i prezzi ma il montaggio è a carico di chi compra. «Ma qui c'è poco da ridere, casomai c'è da piangere», ribatte l'avvocato emiliano. I nuovi adempimenti previsti dall'articolo 163 Cpc sono una missione impossibile? «Non lo so. Di certo diventa tutto più complicato» (a proposito: Menoni vede insidie ancora più gravi annidate fra le pieghe delle notifiche telematiche e della posta elettronica certificata. Ma questa è un'altra storia).

Da avvocati a detective. Passiamo in zona Cnf: venerdì 26 febbraio è prevista una riunione dell'organismo presieduto da Piero Guido Alpa ed è una seduta "amministrativa", quella in cui si affrontano i problemi di gestione (diversamente da quelle giurisdizionali in cui il Cnf è giudice di secondo grado nei procedimenti disciplinari degli avvocati). «Ci confronteremo con Alpa e gli altri colleghi sul da farsi», racconta De Giorgi. Il Cnf lancerà un segnale al legislatore? «L'appello potrebbe essere quello a ripensarci», spiega l'avvocato salentino. Che non riesce a capacitarsi delle nullità che potrebbero scattare in caso di mancata indicazione dei codici fiscali: «La giurisprudenza della Cassazione ci verrà incontro - si augura -. E in ogni caso confido molto nel buon senso». Pensiamo, però, al caso in cui il convenuto non è uno ma, ad esempio, sono dieci: chi prepara l'atto di citazione avrà un bel da fare. E c'è già chi dice che si vogliono trasformare i civilisti in investigatori.

Verso il "tagliando". La maggior parte delle critiche si appunta sull'onere di precisare i dati del convenuto e soprattutto del difensore di quest'ultimo. Eppure non sembrano esserci dubbi sull'interpretazione del dato testuale. «*Un'ipotesi di lavoro - prevede Giuseppe (Aiga) - potrebbe essere un decreto a rettifica*». Il numero uno degli under quaranta, però, punta molto sulla sospirata digitalizzazione («*bisogna andare per gradi*») ed è disposto a pagare il prezzo: «*Si tratta della classica normativa da sottoporre a verifica*». Insomma: soltanto dopo che è stata introdotto si può verificare se «*lo strumento nuovo*» funziona o meno e serve a recuperare inefficienze.

Segugi in campo. Fin qui i dati certi. Ma ora lasciamo spazio anche alle ipotesi. La spiegazione ufficiale del nuovo incombente introdotto nell'articolo 163 Cpc è che da un po' i codici fiscali servono all'ufficio del registro con riferimento agli atti finali del processo: tanto vale, dunque, chiederli da subito. Ma non sarà un grimaldello per accertamenti fiscali ai danni degli avvocati? Inserendo il codice fiscale dell'avvocato in un database con tutti gli atti di citazione la Guardia di finanza si fa un'idea di come vanno gli affari per il professionista. Il Fisco è sulle piste dei civilisti? «Tutto può essere», resta abbottonato Menoni. «La tracciabilità esisteva già», minimizza De Giorgi. Ma intanto ora trova un formidabile alleato. Che tuttavia non spaventa il leader dell'Oua de Tilla: «Siamo a favore della trasparenza», dice, ricordando che il codice fiscale di ogni avvocato è pubblico perché collegato ai dati dell'Albo (e infatti si può consultare, ad esempio, sul sito web del Cnf). E conclude: «Pensino piuttosto ad abbassare le aliquote». (d.f.)

Giustizia. Dopo il voto unanime della Camera, il Senato approverà entro domani il DL sui vuoti nei tribunali

Il ritorno dei giudici «ragazzini»

Cento vincitori di concorso diventeranno pm nelle sedi di frontiera

I «giudici ragazzini» torneranno nelle procure di frontiera, sia pure in via eccezionale. Il Csm ha già calcolato che saranno circa un centinaio, pescati dai 300 vincitori del concorso in magistratura del 2009, considerati tutti idonei ad assumere le funzioni di pm come primo incarico. Una deroga rispetto al divieto stabilito nel 2006 dalla riforma Mastella dell'ordinamento giudiziario, che aveva provocato la desertificazione delle procure - soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna - rimaste vuote nonostante gli incentivi economici e di carriera proposti agli aspiranti. La deroga ha messo d'accordo maggioranza e opposizione, consentendo al decreto legge varato dal governo - che inizialmente prevedeva, come unica cura, il ricorso a trasferimenti d'ufficio - di essere approvato all'unanimità alla Camera e di schizzare al Senato verso un via libera altrettanto unanime, previsto al massimo per domani. E' il primo risultato unanime che incassa il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, riuscito in questo modo anche a far rientrare lo sciopero minacciato dell'Anm per le 275 scoperture delle procure esistenti alla fine del 2009. «In commissione, al Senato, sono stati ritirati tutti gli emendamenti e credo che in Aula neppure verranno presentati», dice il sottosegretario alla Giustizia, Giacomo Caliendo, fiducioso di ottenere un voto unanime anche a Palazzo Madama. Caliendo è certo che con il meccanismo eccezionale individuato dal decreto (mix di trasferimenti d'ufficio e ai assegnazione degli uditori) si arriverà a coprire tutti i vuoti nelle sedi disagiate di qui al 2014. «Speriamo proprio di non dover ricorrere al trasferimenti d'ufficio — osserva Betta Cesqui, togato del Csm - perché questo strumento mortifica sia le scelte che la professionalità dei magistrati». Per lunedì 22 e martedì 23 il Csm ha già organizzato una serie di incontri con gli uditori giudiziari, che sono un po' preoccupati di questa nuova prospettiva. Nella scelta delle sedi avranno la precedenza i primi in graduatoria (ma è previsto un punteggio aggiuntivo per chi è sposato o ha figli) e via via gli altri, a seguire. Il tempo minimo di permanenza è di tre anni, dopo di che potranno chiedere (ma non è detto che lo ottengano) il trasferimento.

A luglio del 2006, nelle sole procure della Repubblica c'erano 86 vuoti, scesi a 68 un anno dopo; a luglio del 2009 erano già schizzati a 249 e sei mesi dopo hanno raggiunto quota 275. «Con la riforma Mastella—ricorda Cesqui - i trasferimenti dei magistrati con cambiamento di funzioni sono diminuiti del 50 per cento». Una situazione emergenziale che i benefici economici e di carriera per chi volesse trasferirsi non sono riusciti a tamponare. Il governo ha perciò disposto il ricorso al trasferimento d'ufficio, duramente criticato da Csm e Anm e ora mitigato dal ricorso, nuovamente, ai «giudici ragazzini». D.St.

In commissione alla camera Oua, giovani avvocati e penalisti rimarcano le proprie perplessità**I legali smontano il processo breve**

Nell'azione penale più margini di discrezionalità occulta Avvocatura e governo ai ferri corti. Con da una parte la riforma forense che ancora non è stata calendarizzata in aula al senato (e non lo sarà almeno fino a inizio marzo) e dall'altra il processo breve che raccoglie più dubbi che consensi. Insomma, è chiaro ormai che il parlamento sta andando in direzione opposta rispetto alle esigenze dell'ordinamento forense. Che, come priorità, richiede l'approvazione rapida delle riforme che contano: ovvero quelle del sistema giustizia e della categoria. Mentre nell'agenda politica sono entrambe scomparse per dare gas al processo breve. Anche ieri, quindi, in commissione giustizia alla camera, le sigle dell'avvocatura hanno rimarcato le loro perplessità nel corso dell'audizione sul disegno di legge recante «Misure per la tutela del cittadino contro la durata indeterminata dei processi», dove erano presenti delegazioni dell'Organismo unitario dell'avvocatura dell'Associazione dei giovani avvocati.

L'Oua era rappresentato dal presidente, Maurizio de Tilla, dal vice Luca Saldarelli e dal componente di giunta Augusto La Morgia, i quali hanno consegnato due documenti alla commissione. «Il ddl sul processo breve», ha dichiarato de Tilla, «rischia di sottovalutare le ricadute sui procedimenti civili. Purtroppo, l'attenzione come sempre è rivolta solo agli aspetti legati al penale e alle estenuanti e immancabili contrapposizioni politiche sulla giustizia e poche sono state fino ad ora le riflessioni sulle conseguenze, per esempio, sulla legge Pinto e sul diritto dei cittadini ad essere risarciti in caso di irragionevole durata del processo civile». Il vicepresidente Saldarelli, intervenendo sugli aspetti generali del ddl e sulle ricadute sul penale, ha richiamato una delibera dell'Oua del 18 dicembre scorso e ha confermato «la condivisione sui principi che ispirano il progetto di legge e in particolare sulla esigenza di assicurare al cittadino un processo che risponda ai canoni costituzionali e ai principi europei nell'ambito di una riforma dell'intero sistema processuale», ma ha anche sottolineato le forti carenze della proposta di legge, ivi compresa «la necessità di prevedere che i tempi del processo devono essere accompagnati da una riforma dell'istituto della prescrizione». Secondo l'Oua il testo all'esame della commissione giustizia della camera, già licenziato dal senato, ha bisogno di alcune sostanziali modifiche e non può, comunque, non essere accompagnato da un forte intervento sulla macchina giudiziaria. «La prima osservazione», ha spiegato de Tilla, «attiene alla parificazione fra rinvii richiesti e consentiti dalla parte (nell'art.2 comma 3-bis). Si tratta di una parificazione assolutamente priva di logica, poiché equipara situazione fra loro profondamente differenti. Nel primo caso, infatti, sono le parti a chiedere il rinvio ed è, quindi, giusto che poi non possano dolersi se il processo non rispetta il termine prefissato per la sua ragionevole durata. Nel secondo caso, invece, è il giudice che dispone il rinvio e sappiamo tutti bene che le parti non dispongono di uno strumento per potersi opporre e che, comunque, avranno sicuramente del timore reverenziale nel richiedere che ciò non avvenga».

Ancora più critica la posizione delle camere penali, guidate da Oreste Dominioni, che hanno inviato una serie di documenti alla camera. Contro il processo breve, d'altra parte, l'Ucpi ha già dato vita nei giorni scorsi a una doppia tornata di astensione dalle udienze. Tra le motivazioni di contrarietà al ddl, il documento elaborato a dicembre dal centro Marongiu dell'Unione affermava che «l'azione penale acquisterebbe probabilmente margini ancora più marcati di discrezionalità occulta: il pubblico ministero, davanti alla matematica impossibilità di concludere in due anni tutti i giudizi di primo grado, sceglierebbe sulla base di criteri non democraticamente controllabili, in proporzioni molto maggiori di quanto non accada ora, quali azioni coltivare e quali lasciare in secondo piano, consegnandole a una quasi certa prescrizione sostanziale». La delegazione dei giovani avvocati dell'Aiga era invece composta dal presidente, Giuseppe Sileci, dal segretario nazionale, Antonio Volanti, e dai componenti di giunta, Amedeo Ciuffetelli e Claudia Pizzurro. In particolare, Sileci ha manifestato alla camera le perplessità dell'Aiga su un disegno di legge che, «in nome di un principio condiviso da tutti, e cioè che i processi durino un tempo ragionevole, rischia in concreto di

aiga

Rassegna
Stampa

rendere meno agevole l'accesso del cittadino all'equo indennizzo per la eccessiva durata del giudizio e rischia anche, in mancanza di riforme strutturali e investimenti ingenti in risorse umane e materiali, di provocare la estinzione di un numero elevatissimo di reati per moria di processi, aggravando la situazione di un paese che già ha il non invidiabile primato, ricordato dal ministro Alfano nella sua ultima relazione alle camere sulla giustizia, di reati estinti per prescrizione». Gabriele Ventura

Il DDL sulla durata indeterminata dei processi presenta punti critici

Il presidente **Giuseppe Sileci** ha manifestato nel corso di una audizione dinanzi alla Commissione Giustizia della Camera, le perplessità dell'**Aiga** su un disegno di legge che, in nome di un principio condiviso da tutti, e cioè che i processi durino un tempo ragionevole, rischia in concreto di rendere meno agevole l'accesso del cittadino all'equo indennizzo per la eccessiva durata del giudizio e rischia anche, in mancanza di riforme strutturali e investimenti ingenti in risorse umane e materiali, di provocare la estinzione di un numero elevatissimo di reati per moria di processi, aggravando la situazione di un paese che già ha il non invidiabile primato, ricordato dal Ministro Alfano nella sua ultima relazione alle Camere sulla Giustizia dei reati estinti per prescrizione. Per ciò che concerne la legge c.d. Pinto, che riconosce a ciascuna parte processuale di ottenere la condanna dello Stato al pagamento di un indennizzo quando il processo è durato troppo a lungo, è dubbia la legittimità di quelle previsioni che, non uniformandosi al pacifico indirizzo della Corte Europea dei Diritti Umani, stabiliscono in due anni la durata di tutti i processi. E ciò senza fare eccezione per quei giudizi, come in materia di lavoro e di famiglia, per i quali la CEDU, invece, indica in un anno la durata ragionevole del processo, ha aggiunto l'**Avv. Sileci**, il quale ha anche sottolineato la irragionevolezza della norma che prevede la riduzione dell'indennizzo nel caso in cui la domanda della parte sia stata rigettata. Né sarebbe prudente, ha proseguito il **Presidente AIGA**, la approvazione di un testo che, prevedendo la inutile introduzione di un ulteriore adempimento processuale, consistente nella presentazione di apposita istanza per la sollecita trattazione della causa, provocherebbe l'ingolfamento delle cancellerie, chiamate a smaltire una quantità enorme di domande, e la assoluta impossibilità per gli uffici giudiziari di decidere le controversie con provvedimenti correttamente – anche se succintamente – motivati. Infine, ha concluso Sileci, non si comprende affatto la scelta del legislatore di non prevedere la assistenza tecnica già nella fase del procedimento dinanzi al Presidente della Corte d'Appello competente, specie in presenza di una serie di incombenze processuali la cui inosservanza potrebbe determinare un provvedimento di rigetto della domanda, contro il quale la parte potrebbe proporre opposizione accettando il rischio, però, che in caso di ulteriore rigetto gli sia comminata una abnorme sanzione pecuniaria sino ad euro 20.000. È intervenuto quindi **Amedeo Ciuffetelli** il quale, quanto alle problematiche sottese al cd. processo breve, ha innanzitutto illustrato come la riforma evidenzerebbe effetti a “macchia di leopardo” sul territorio nazionale, facendo emergere prassi virtuose negli uffici con maggiori dotazioni in termini di risorse umane e finanziarie, rivelando, di contro, situazioni di grave inefficienza nelle sedi notoriamente più disagiate. **Ciuffetelli** ha, inoltre, auspicato che la legge affianchi al criterio della gravità del reato quello della complessità del processo, attualmente limitato solamente a quei reati di maggiore allarme sociale in presenza dei quali è attribuito al magistrato il potere di prorogare i termini di legge. A tal proposito ha fornito quale esempio il procedimento relativo alle indagini sui crolli avvenuti a L'Aquila in occasione del terremoto del 6 aprile, processi nei quali certamente saranno necessarie complesse ed articolate perizie, che da sole potrebbero far decorrere la gran parte del tempo prefissato dalla legge per la celebrazione del processo. Ciuffetelli ha anche evidenziato il rischio di una possibile compressione delle garanzie difensive in danno degli imputati, a motivo di una esigenza di celerità da parte del magistrato procedente, nonché il pericolo di un sostanziale e progressivo abbandono dei riti alternativi al dibattimento da parte degli imputati e dei difensori, che potrebbero sperare nella estinzione del processo. In tal senso ha evidenziato le necessità di procedere contemporaneamente ad una riforma dei riti alternativi al dibattimento, rafforzandone il sistema premiale, magari anche prevedendo pene alternative alla detenzione per le condanne più miti.

Verso il Cdm. Applicazioni estese**Conciliazione obbligatoria sulle liti stradali**

Allargare il perimetro delle cause per le quali è obbligatorio il tentativo di conciliazione. Accelerare i tempi per il debutto. Rivedere le sanzioni all'avvocato inadempiente. Sono questi alcuni degli elementi di novità che potrebbero essere destinati ad arricchire il decreto legislativo sulla conciliazione che il Consiglio dei ministri si accinge ad approvare definitivamente. Il testo, soggetto ancora agli ultimi ritocchi, rappresenta un tentativo decisivo per il rilancio delle soluzioni stragiudiziali nel nostro Paese. Il ministero della Giustizia, accogliendo in parte le osservazioni del Parlamento, espresse in sede di pareri votati sia alla Camera sia al Senato, e degli operatori, che sono intervenuti a più riprese in queste settimane, sta modificando alcuni passaggi cruciali come quello dell'elenco delle materie che saranno soggette a un obbligo di preventivo tentativo di accordo. Materie essenziali per la mole del contenzioso interessata. A partire dalle liti condominiali o in materia di affitto o, ancora, in materia di successione ereditaria. Ma al ministero si sta pensando di aggiungere alla lista anche tutte le controversie stradali. Una scelta che obbligherebbe le parti a un tentativo di conciliazione per una buona parte delle controversie civili. A venire abbreviato sarebbe poi il tempo necessario per il debutto di tutta la riforma (che prevede anche una serie ulteriore di passaggi attuativi, sul fronte, per esempio, dei conciliatori e del relativo Albo): se la versione attuale del testo prevede un periodo di un anno e mezzo, l'idea che sta prendendo corpo è di abbreviare la fase di passaggio a non più di un anno. Novità anche sul fronte sanzionatorio. Sia sul versante degli avvocati sia su quello delle parti. Sul primo, accogliendo le perplessità avanzate delle organizzazioni dell'avvocatura, la sanzione prevista a carico del legale che non avverte il cliente della possibilità di soluzione stragiudiziale della controversia scalerebbe dalla nullità del mandato ricevuto alla "semplice" annullabilità, permettendo così di salvare il rapporto professionale. A carico delle parti ci sarebbe invece una forma di penalità, ancora da mettere a punto, per chi rifiuta la proposta di conciliazione che sarà fatta dal conciliatore. Anche questa è una novità che dovrebbe passare accogliendo le rimostranze, per esempio, dei dottori commercialisti, solo su richiesta congiunta di tutti gli interessati. Dovrebbe, invece, restare inalterata la concessione di un credito d'imposta di 500 euro per incentivare il ricorso alla conciliazione da utilizzare per ridurre l'impatto dell'indennità da corrispondere ai conciliatori. Come pure agli ordini professionali resterà la possibilità di istituire organismi di conciliazione dedicati alle materie di specifica competenza. Cruciale poi sarà lo snodo dell'Albo cui dovranno aderire (ma gli enti allestiti dalle Camere di commercio saranno iscritti d'ufficio) i conciliatori. Se gli ultimi dati sulle conciliazioni sono incoraggianti - l'ultimo rapporto Isdaci segnala che è stato abbattuto il muro dei centomila procedimenti — il decreto, sul quale gli avvocati che rappresentano senza dubbio la categoria chiave per il successo dell'operazione non hanno espresso obiezioni di principio, dovrebbe contribuire in maniera sensibile a fare aumentare il numero delle cause che si potrebbero risolvere al di fuori dei tribunali. Una stima approssimativa fatta dal ministero fa riferimento a un milione di liti. Giovanni Negri

Il processo civile. Rincarò del 50% per le copie su carta**Più spazio a notifiche e comunicati via web**

Non solo sedi disagiate. Il decreto legge approvato ieri sera in via definitiva dal Senato prevede anche un pacchetto di misure destinate a incidere sul processo e sulla magistratura, sia togata sia onoraria. Per quanto riguarda quest'ultima, il decreto stabilisce che tutti i Got, i viceprocuratori onorari e i giudici di pace, il cui mandato sarebbe scaduto con la fine del 2009, sono prorogati sino al momento della riforma dell'intero settore (sulla quale il ministero della Giustizia ha già presentato un progetto per ora solo discusso in Consiglio dei ministri) e comunque non oltre la fine dell'anno.

Per i giudici togati, il provvedimento disciplina lo svolgimento dei corsi di formazione per il conferimento degli incarichi direttivi, stabilendo che gli elementi di valutazione stesi dal comitato direttivo della Scuola della magistratura su indicazione dei docenti saranno trasmessi al Csm per il giudizio di competenza. Il concerto che deve essere espresso dal ministro sulle nomine dovrà poi essere circoscritto alle capacità organizzative.

Denso il capitolo dedicato al processo telematico, per il quale si prevede un affinamento delle regole tecniche da approvare con regolamenti che dovranno essere emanati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in «Gazzetta» della legge. Tutte le comunicazioni e le notifiche da effettuare, sia sul versante penale, sia su quello civile in via telematica dovranno utilizzare il canale della posta certificata. Fino all'emanazione delle regole tecniche, resterà di fatto in vigore l'attuale doppio binario. A penalizzare il ricorso al cartaceo è poi introdotto, insieme con le regole tecniche, anche un rincarò del 50% per le copie su carta rispetto a quelle online. Confermata l'indicazione anche del Codice fiscale sull'Albo forense come pure, ai fini di tracciabilità fiscale, l'integrazione dei requisiti dell'atto di citazione con l'inserimento obbligatorio dei codici fiscali delle parti e dei loro legali. Infine, il testo del decreto amplia il ricorso alla digitalizzazione anche per le esecuzioni, per esempio per effettuare i pagamenti, ma lasciando anche campo aperto al ministero della Giustizia per la redazione del quadro di regole necessario a svolgere le gare online. Giovanni Negri

Sanzioni effettive per gli amministratori infedeli**Lo chiede il presidente del Cnf, Guido Alpa**

Ripensare la responsabilità erariale degli amministratori infedeli, assegnandole una funzione risarcitoria del danno ma legandola alla reale capacità patrimoniale, alle funzioni svolte e ai rischi assunti. Questo per garantire che la sanzione per danno erariale sia effettiva ed efficace. È questa l'indicazione venuta dal presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, nel suo intervento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti, che si è tenuta ieri presso la sede di viale Mazzini, alla presenza del Capo dello Stato e delle più alte cariche istituzionali. L'obiettivo è quella di rendere effettiva la sanzione, tenendo conto del più recente orientamento della Corte di cassazione che, a sezioni unite, ha rimarcato i confini della giurisdizione del giudice contabile rispetto a quella del giudice ordinario, distinguendo tra danno subito dalla società mista (che di per sé non implica danno erariale) dal danno risentito dal singolo socio, specie pubblico. "La distinzione di soggetti e quindi di rimedi non postula a mio avviso anche una distinzione di finalità, quasi che al rimedio erariale competesse solo la funzione sanzionatoria e a quello ordinario la funzione risarcitoria", ha spiegato Alpa, per il quale "anche per il danno erariale ed i rimedi ad esso preposti, occorre promuovere un ripensamento: che senso ha una sanzione che non è realisticamente e concretamente esperibile, di fronte ad una che, colpendo ovviamente l'amministratore infedele, lo obbliga a risarcire il danno risentito dall'erario in una misura compatibile con le funzioni svolte, con i rischi assunti, con la capacità patrimoniale ordinaria? E se anche l'azione di responsabilità avesse solo o soprattutto funzione sanzionatoria, non dovrebbe essere compatibile con il principio di proporzionalità, ormai introdotto nel nostro ordinamento in virtù della applicazione dei principi consolidati del diritto comunitario?". Altro aspetto toccato dalla relazione di Alpa riguarda i rapporti tra giudice amministrativo e giudice contabile nella procedura di aggiudicazione di appalti pubblici, alla luce della direttiva Ue 66/2007 recepita con la legge comunitaria 2008, laddove il primo, annullata una gara, confermi un contratto che si risolvesse in un danno per l'erario.

di Luigi Berliri

CORTE COSTITUZIONALE/ Al console compete la nomina dell'amministratore di sostegno**Parcelle, l'avvocato gioca in casa****Decreto contro il moroso dal tribunale sede dell'Ordine**

Salvo il privilegio territoriale per il recupero delle parcelle degli avvocati: possono chiedere il decreto ingiuntivo contro il cliente moroso al giudice del tribunale dove ha sede il consiglio dell'ordine cui sono iscritti. E il console può nominare un amministratore di sostegno, non solo tutori, alle persone in situazione di menomazione fisica o psichica. Sono questi i principi affermati in due sentenze della Corte costituzionale depositate ieri 18 febbraio 2010: vediamo di analizzare le pronunce.

Avvocati privilegiati. La Consulta ha confermato l'articolo 637 del codice di procedura civile (sentenza n. 50), che permette di recuperare i crediti professionali attivando un procedimento presso il giudice del luogo dove si trova lo studio legale. La questione nasce dal citato articolo 637 c.p.c., ai sensi del quale gli avvocati o i notai possono proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo dove ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono. Il problema è se si tratta di un privilegio incostituzionale, in quanto c'è una deroga alle regole generali in tema di incompetenza territoriale. Secondo la Cassazione, che ha sollevato la questione ci sarebbe una disparità, perché la norma attribuisce esclusivamente ai professionisti la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli ordinari. La Consulta è stata di diverso parere. Certo la disposizione vuole favorire gli avvocati, consentendo loro di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l'organizzazione della propria attività professionale. E d'altra parte è discrezionalità del legislatore compiere scelte di questo tipo. Nel caso in esame, la finalità (di agevolare i legali) è, per la Consulta, senza dubbio idonea a giustificare il fondamento della norma e perciò esclude che essa violi il principio di ragionevolezza.

E non c'è nessuna disparità di trattamento, né rispetto agli altri cittadini e neppure rispetto ad altre categorie professionali, che non possono avvalersi della stessa norma: ogni professione, si legge nella sentenza in commento, presenta caratteri peculiari idonei a giustificare una disciplina giuridica differenziata. La speciale agevolazione per gli avvocati ai fini del recupero dei suoi crediti per prestazioni professionali, con la possibilità di scegliere un foro che può non coincidere con la residenza o il domicilio del debitore convenuto, dunque, conclude la sentenza, non contrasta con il principio di eguaglianza, essendo e frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.

Amministrazione di sostegno. Il console può nominare un amministratore di sostegno ai soggetti in condizione di menomazione fisica o psichica.

Lo ha precisato la Consulta con la sentenza n. 51/2010.

Nel caso specifico il Console d'Italia di Spalato, nella sua qualità di Giudice tutelare e nell'ambito di un procedimento relativo alla nomina di un amministratore di sostegno, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 34 del dpr 200/1967 (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari). In particolare si è puntato il dito contro la norma citata, nella parte in cui non prevede che il capo di ufficio consolare possa servirsi dello strumento di nomina di un amministratore di sostegno, figura introdotta dalla legge 6 del 2004, essendogli invece consentito di nominare tutori e curatori. La disposizione in esame, rileva la sentenza, riconduce al potere del console, con clausola di chiusura, anche in generale tutte le funzioni ed i poteri in materia di assistenza pubblica e privata. Tale indicazione, quindi, consente agevolmente, in virtù di un'interpretazione evolutiva, di comprendere fra le funzioni attribuite quelle relative all'amministrazione di sostegno. Antonio Ciccia

Paradossi in aula. Protesta per la corsa anti-scadenza dei termini**Il processo va più veloce? A Nola avvocati in sciopero**

Giustizia ritardata, giustizia denegata» e fin qui ci siamo. Ma lo slogan «giustizia accelerata, giustizia denegata» finora non si era sentito. Eppure, a Nola (Na), l'accelerazione di due maxiprocessi di camorra, che i giudici intendono definire entro l'estate, ha provocato lo sciopero dei penalisti locali, irritati dalla «frenetica calendarizzazione» imposta dal Tribunale: da una a tre udienze a settimana. E non si tratta di una bizzarria locale: la protesta è appoggiata dall'Unione Camere penali. Nola ha un Tribunale dal 1994, conta 28 giudici sui 35 in organico, i loro carichi di lavoro superano quelli della vicina Napoli. Nel Circondano agiscono cosche pericolose, ricorrono nomi come Alfieri o Sarno, ma a Noia non c'è il carcere né un'aula bunker per celebrare processi in sicurezza e ogni udienza impone la trasferta (36 km) di giudici, personale e difensori fino a Napoli.

Il presidente dei penalisti locali, Giuseppe Guida, spiega: «Nola è un Tribunale di frontiera, siamo consapevoli delle difficoltà dell'amministrazione giudiziaria e siamo sempre stati collaborativi. Ma non accettiamo che si limiti l'attività di difesa, solo per fare in fretta: anche quattro udienze a settimana, tempi lunghissimi concessi al Pm ma non alle difese, il nostro controesame dei testi che si vorrebbe far iniziare alle 22. E il tutto a un solo scopo: evitare alcune scadenze dei termini di custodia cautelare. Ma questi processi sono del 2008: bisognava muoversi prima. Eppoi non si possono congelare i ruoli normali, gli omicidi colposi, le truffe, le rapine, per fare solo processi alla criminalità organizzata». Il presidente della I sezione penale, Lucio Aschettino, la vede diversamente: «Sono arrivato a novembre con altri tre giudici e così abbiamo potuto formare un collegio penale in più, tre invece che due. Ci siamo organizzati così: un collegio ha preso in carico tutti i maxiprocessi con detenuti e anche le sopravvenienze. Riteniamo corretto e doveroso dare la precedenza a chi aspetta la sentenza in carcere. I legali sono stati avvertiti un mese prima del nuovo calendario, per ogni udienza abbiamo indicato i testi. Capisco le difficoltà, ma anche noi giudici, cancellieri, autisti, abbiamo i nostri gravissimi problemi. Sì, lavoriamo pancia a terra, e mi pare un merito». Gli imputati dei maxiprocessi oggetto della protesta sono circa 150, una metà detenuti da un paio d'anni e, precisa Aschettino, «l'eventuale scadenza dei termini riguarderebbe meno di 20 figure marginali. Mi chiedo, tuttavia, quali reazioni avremmo se qualche malavitoso lasciasse Poggioreale per decorrenza dei termini...». Tra le lamentele delle Camere penali, anche la mancata decisione del collegio sull'eccezione di incompetenza sollevata a seguito del possibile trasferimento dei dibattimenti per 416 bis, anche già in corso, alle Corti d'assise. Un "buco" aperto da una sentenza di Cassazione, cui il governo aveva promesso di chiudere immediatamente per decreto — come poi ha fatto. C'era proprio bisogno di sollevare quell'eccezione? «Siamo avvocati, dobbiamo fare il nostro mestiere» replica il presidente della Camera penale di Noia, indifferente al fatto che nessun altro collega in Italia ha percorso la medesima strada: tutti - giudici e avvocati - sapevano che Alfano avrebbe mantenuto la promessa.

di Lionello Mancini

Aumentano gli avvocati ma ristagna il "Pil" dell'Avvocatura. Una proposta a favore delle giovani generazioni

Sul numero 3, settembre - dicembre 2009 della nostra rivista "La previdenza forense" a pag. 264 è stata pubblicata la relazione della dott.ssa Giovanna Biancofiore, attuario interno di Cassa Forense, che esamina l'andamento dei redditi degli avvocati.

Risulta evidente che all'aumento del numero degli avvocati non è conseguito l'aumento del prodotto interno lordo dell'Avvocatura. Ma vi è di più.

L'aumento del numero degli avvocati ha comportato una stagnazione del reddito perché "se si considerano i valori di reddito al netto dell'inflazione, gli avvocati nel 2007 hanno mediamente dichiarato € 51.314,00, che, in termini reali, si traduce nello stesso importo di reddito dichiarato nei primi anni '90 (anno 1994 € 51.990,00)".

Per l'attuario interno questo fenomeno non può essere considerato un segnale oggettivo di un impoverimento della categoria ma deve, più correttamente, essere analizzato come conseguenza di un progressivo ringiovanimento della categoria stessa. Risulta altresì confermato il fatto che il fatturato in media dichiarato da un giovane all'inizio della professione risulta essere pari ad € 16.000,00 circa mentre l'avvocato con maggiore anzianità o vicino al pensionamento, per esempio nella classe di età 60 - 64 anni, dichiara un reddito in media pari a circa € 167.000,00 con la conseguenza che alla fine della carriera un avvocato può ben sperare di incrementare i propri guadagni di oltre 10 volte rispetto alle entrate ottenute agli inizi della carriera.

Oggi gli avvocati in Italia sono circa 230.000. Non sarebbe iniquo pensare, così come accade per i notai, i giudici o i dirigenti sanitari, di porre un limite di età all'esercizio della professione forense.

La recente riforma della previdenza forense porterà l'età del pensionamento nel 2021 ad anni 70.

Ebbene il limite di 70 anni potrebbe essere considerato come la conclusione per ogni avvocato dell'esercizio della professione forense.

Tale soluzione mi pare in linea con le direttive europee.

Faccio riferimento in particolare alla direttiva 2000/78/CE e, in particolare, all'art. 6, n. 1, della direttiva che stabilisce che: "Fatto salvo l'art. 2, paragrafo 2, gli Stati membri possono prevedere che le disparità di trattamento in ragione dell'età non costituiscano discriminazione laddove essi siano oggettivamente e ragionevolmente giustificate, nell'ambito del diritto nazionale, da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale, e i mezzi per il conseguimento di tali finalità siano appropriati e necessari".

Nel nostro caso l'introduzione del limite dell'età di 70 anni per l'esercizio della professione forense faciliterebbe l'accesso all'occupazione delle giovani generazioni di avvocati.

Tra gli avvocati ultrasessantenni potrebbero poi essere selezionati i futuri magistrati consegnando così all'Amministrazione della Giustizia persone già formate dotate di specifiche professionalità.

Ricordo altresì che secondo l'insegnamento della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale, 28.02.1992, n. 73) l'avvocato, ancorché non più iscritto all'Albo, potrà comunque esercitare attività di consulenza legale, di arbitro, di amministratore di società, ad esempio.

Il 12 gennaio 2010 è stata pubblicata nel procedimento C-341/08 la sentenza della Corte (Grande Sezione) la quale, trattando della legittimità o meno dell'esercizio della professione di dentista convenzionato in Germania nel quale vige un limite di età massima di anni 68, ha affermato che l'art. 6, n. 1, della direttiva 2000/78 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una misura siffatta qualora quest'ultima abbia come obiettivo la ripartizione delle possibilità di occupazione fra le generazioni nell'ambito della professione di dentisti convenzionati se, tenuto conto della situazione del mercato del lavoro interessato, tale misura è appropriata e necessaria per raggiungere tale obiettivo.

Naturalmente spetta al Giudice nazionale identificare l'obiettivo perseguito dalla misura che fissa detto limite di età individuando la ragione del mantenimento di tale misura.

Pensiamoci.

di Paolo Rosa – Avvocato

La conciliazione punta su immobili e auto**Arriva il via libera al decreto legislativo di riforma**

Sab 20 - Un milione di cause in meno. Queste le previsioni di Claudio Siciliotti, presidente dei dottori commercialisti ed esperti contabili, sugli effetti del decreto legislativo sulla conciliazione approvato ieri dal consiglio dei ministri. Sempre che non finisca come la conciliazione in materia di lavoro, ormai svuotata di ogni utilità e in via di riforma al Parlamento. Il testo entrato al Cdm non sembra aver subito sostanziali modifiche ma potrebbe subire aggiustamenti da parte dei tenaci ministeriali. In sostanza, per poter agire in giudizio in una serie di materia decisamente ampia, si dovrà prima tentare di mettersi d'accordo, per poi arrivare a una conciliazione formale. Le materie interessate dal provvedimento sono: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. All'atto della firma del mandato, l'avvocato deve informare il cliente di questa possibilità, pena l'annullabilità del mandato stesso. Comunque, anche se la causa senza il tentativo non si può fare, è al convenuto che spetta eccepire la mancanza dell'esperimento del tentativo di mediazione.

Il procedimento, senza formalità, dura quattro mesi al massimo e inizia con la presentazione della domanda di mediazione all'ente pubblico o privato autorizzato dal ministero della Giustizia con decreto. Qui verrà indicato un mediatore che cercherà di mettere d'accordo le parti. In caso di mancata partecipazione al procedimento il giudice può trarre argomenti di prova nel giudizio che seguirà. Se non si raggiunge un accordo, il mediatore può inviare una proposta alle parti, che possono aderirvi. Il verbale di accordo è omologato dal presidente del Tribunale. Le spese sono detraibili (come credito d'imposta) fino a 500 euro.

Sugli effetti del decreto si registrano diverse opinioni. Secondo Guido Alpa, presidente del Consiglio nazionale forense «Il giudizio è positivo: è dal 1995 che cerchiamo di alimentare la cultura della composizione conciliativa delle liti, in linea con il codice deontologico. Ma ritengo che se il conciliatore promuove una proposta, debba essere competente di diritto, quindi un avvocato. E ora la norma non lo prevede». Più severo Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura: «L'obbligatorietà non funziona, come in materia di lavoro, dove il tentativo è una formalità e non si presenta nessuno; inoltre non è prevista l'assistenza necessaria dell'avvocato». Anche i consulenti del lavoro riconoscono che la "loro" conciliazione non funziona: «Tanto che - dice la presidente Marina Calderoni - la procedura sarà modificata dal Ddl Ac1167, che cancella il tentativo di conciliazione obbligatorio, oggi ridotto a pura formalità. Ma il giudizio è positivo». Per Palma Balsamo, presidente dell'Associazione nazionale forense, le critiche vanno fatte invece alla ricaduta negativa, in termini di spese di giudizio, in caso di mancata adesione alla proposta di conciliazione.

Ottimista anche Siciliotti: «Non mi sembra logico che gli avvocati debbano avere l'esclusiva. È un istituto importante, non facciamolo abortire prima di farlo nascere». Per Ernesto Quinto Bassi, consigliere nazionale del Notariato con delega alla conciliazione «Il notariato è pronto a fare la sua parte e potrà dare un grande contributo sulle materie di sua competenza come le successioni, i diritti reali e l'impresa». Saverio Fossati

Favorevole. Nicoletta Giorgi, avvocato civilista

«Lezioni indispensabili per il lavoro»

■ Ha già totalizzato 66 punti, superando con un anno di anticipo il traguardo dei 50 richiesti dall'Ordine. «In un periodo di grandi cambiamenti normativi, per gli avvocati l'aggiornamento è fondamentale ed è un bene che sia obbligatorio». Non ha dubbi Nicoletta Giorgi, 35enne civilista di Padova, laureata in giurisprudenza nel 2000 e iscritta all'albo dal 2004.

«Ho seguito corsi molto validi-

racconta -: il più importante all'università di Padova sul diritto societario, con lezioni una volta a settimana per cinque mesi che mi hanno permesso di guadagnare 24 crediti». E i costi? «Dal 2008 a oggi ho speso circa 800 euro - risponde - una somma ragionevole: l'offerta non manca, ma bisogna saper scegliere i corsi che realmente possono aiutare a migliorare il proprio lavoro». E soprattutto bisogna sapersi districare tra un'offerta che è esplosa negli ultimi anni: «Quasi ogni giorno - conclude Nicoletta - ricevo proposte di formazione via mail da società private. Alcune sono molto esose e a volte la qualità non è adeguata alle aspettative».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenda del Parlamento. Alla Camera c'è il milleproroghe**Al Senato torna alla ribalta il Ddl sulle intercettazioni**

Ultima chiamata utile per i decreti milleproroghe ed emergenze in Campania e Abruzzo, che scadono a fine settimana. Ma anche legge Comunitaria 2009 che tenta di uscire dalle secche alla Camera, lavori usuranti in rampa di lancio verso l'aula al Senato, biotestamento che arranca e spacca la maggioranza. Ed ennesimo tentativo del Governo di far procedere a tappe forzate due disegni di legge contro i quali l'opposizione di centrosinistra è più che mai pronta alle barricate, soprattutto dopo, lo scandalo che ha investito il vertice della Protezione civile: il processo breve e le intercettazioni telefoniche. Camera e Senato da oggi sono chiamate a un nuovo tour de force. Sul tavolo sempre le stesse "pratiche", quelle sulla giustizia, su cui il premier fortissimamente) vuole iter super accelerati. Col ritorno di fiamma dello stop, o quasi, alle intercettazioni telefoniche, soprattutto dopo le pubblicazioni sui giornali delle conversazioni intercettate dai Ros sull'affaire Protezione civile. Il Ddl governativo sulle intercettazioni, già approvato tra mille polemiche dalla Camera e ormai da mesi tenuto (quasi) in naftalina, è insomma destinato a essere rispolverato in commissione Giustizia al Senato. Dove c'è l'altro disegno di legge sul legittimo impedimento che attende di trovare spazio nel calendario dell'aula di palazzo Madama: si pensa già prima delle elezioni regionali. Intanto in settimana Camera e Senato saranno anzitutto alle prese con i decreti legge. L'assemblea di Montecitorio, in particolare, comincia oggi la discussione generale sul decreto legge 194 milleproroghe, che le commissioni hanno licenziato senza modifiche al testo varato dal Senato: la scadenza del 28 febbraio farebbe pendere l'ago della bilancia per un'approvazione definitiva — chissà se accompagnata dall'ennesima richiesta di fiducia da parte del Governo — a Montecitorio. Il decreto emergenze (DI 195), ormai depotenziato dopo la retromarcia che alla Camera il Governo ha dovuto fare sulla spa e sullo scudo per i commissari alle emergenze in Campania, comincia invece da oggi la sua navetta di ritorno al Senato: il varo

le, sempre entro il 28 febbraio, è scontato. E sempre in aula al Senato approdano proprio in questi giorni altri due decreti legge: il DI 3 sulla rete elettrica nelle isole maggiori (scade il 27 marzo) e il DI 1 (scade l'8 marzo) sulla cooperazione, che dovrebbe però essere ritoccato per tornare all'ultimo esame della Camera. Ma a tener banco in settimana saranno anche altri provvedimenti — ancora una volta sempre e soltanto di iniziativa del Governo — all'esame delle commissioni. Come il biotestamento (Camera, commissione Affari sociali), sul quale, sbarrata la strada anche alle ipotesi di mediazione del centrosinistra sull'alimentazione forzata, manca l'esame e il voto soltanto dell'ultimo articolo. A Montecitorio avanza anche la Comunitaria 2009, che sarà votata in aula a marzo, e al Senato (commissioni Affari costituzionali e Lavoro) procede l'iter del Ddl-lavoro (collegato alla Finanziaria 2009), che tra qualche settimana dovrebbe arrivare al traguardo definitivo. Roberto Turno

Ultima chance per gli aspiranti legali: dal 2011 anche Madrid richiederà le prove di accesso

Una via spagnola all'avvocatura

L'abilitazione nel paese iberico per evitare l'esame di stato

Dei 15 mila praticanti che ogni anno affrontano l'esame di Stato per diventare avvocati, i promossi sono circa 5 mila, ovvero poco più di tre su dieci. Basta questo numero per spiegare l'interesse crescente dei giovani laureati verso la «strada spagnola», che consente di ottenere l'abilitazione aggirando i paletti degli ordini professionali italiani. Un'opportunità che, tuttavia, resta valida solo fino all'autunno del 2011, imponendo quindi agli interessati di attivarsi subito per non perdere l'ultimo treno disponibile.

Esame o lotteria? Il superamento dell'esame di Stato da avvocati si rivela spesso una lotteria. Nonostante gli anni di praticantato e i mesi passati sui libri a studiare i testi per il concorso, sono in pochi a centrare l'obiettivo al primo colpo. Lo stesso non vale per altre categorie professionali come gli odontoiatri, i medici chirurghi, i farmacisti e i veterinari, tutti con quote di promossi superiori al 95%. Così la via spagnola è diventata via via un'opzione sempre più gettonata. L'ultimo dato disponibile risale al consuntivo 2008, con 594 domande di riconoscimento della laurea presentate all'ambasciata spagnola a Roma, contro le 337 del 2007.

I passi da compiere. Il decreto legislativo n.96 del 2 febbraio del 2001, approvato in attuazione della direttiva 98/5 CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale, riconosce l'esercizio della professione di avvocato a tutti i cittadini di uno paese membro dell'Unione europea in possesso del titolo professionale.

Ma l'esame di Stato è presente ovunque, con l'eccezione della Spagna. Nel paese iberico, infatti, la laurea in giurisprudenza abilita già all'esercizio della professione senza biennio di pratica, né esame di Stato e automaticamente apre le porte all'iscrizione al Collegio, che poi potrà essere omologata in Italia. Tuttavia, anche in questo caso, ci sono alcuni passaggi da seguire. Una volta conseguita la laurea in Italia, occorre ottenere il riconoscimento del titolo in Spagna. Il procedimento parte con una richiesta scritta, in lingua spagnola, da inviare al Ministerio de Educacion y Ciencia de Madrid. L'organismo iberico esamina la pratica e, se ne attesta la regolarità, emana un provvedimento «resolucion definitiva». Questa approvazione consente di sostenere gli esami per il riconoscimento completo della laurea presso uno qualsiasi degli atenei spagnoli. Completata anche questa fase, si presenta la domanda per la «credencial de homologacion» e si ottiene l'iscrizione al «Colegio de abogados», vale a dire all'ordine spagnolo degli avvocati. Il titolo professionale di abogado conferisce il diritto di stabilirsi in uno dei paesi dell'Unione europea per esercitare la professione. Per quanto riguarda l'Italia, ogni distretto di Corte d'appello prevede accanto all'albo ordinario degli avvocati, un albo speciale degli avvocati stabiliti. L'iscrizione si ottiene mediante apposita richiesta corredata con una serie di documenti attestanti l'identità, la formazione e il titolo professionale del richiedente. Dalla presentazione della richiesta alla data di iscrizione all'albo speciale passano in media dai 15 ai 35 giorni.

A conti fatti, per completare con successo questo percorso sono necessari due elementi: una conoscenza basilare dello spagnolo (gli atenei iberici sono solitamente benevoli verso gli studenti stranieri che non hanno una conoscenza avanzata della lingua) e la disponibilità a viaggiare o a stabilirsi in terra iberica per il periodo necessario a sostenere gli esami. Oltre ai costi, variabili in base alle opzioni prescelte. Il percorso, come visto, non è semplice, eppure sono in tanti a preferire questa strada rispetto ai due anni di pratica in uno studio italiano (solitamente non retributiva), seguita dal calvario dell'esame di Stato. C'è poi un terzo elemento, forse il più rilevante: per concludere la procedura, compresa la parte burocratica, occorrono mediamente 12-15 mesi. Tuttavia, dall'ottobre del 2011 anche la Spagna introdurrà l'esame di Stato. Occorre pertanto attivarsi da subito per non perdere l'ultimo treno utile. Duilio Lui

Ma il Consiglio forense chiede rigore nelle valutazioni

Il turismo forense non è un fenomeno esclusivamente italiano. Nei mesi scorsi del tema si è occupata anche la Corte di Giustizia europea, in merito al caso di un giovane polacco che chiedeva di esercitare il tirocinio legale in Germania, incontrando il parere contrario dell'ordine forense tedesco. La motivazione era stata la seguente: la laurea in giurisprudenza ottenuta in Polonia non conferisce la conoscenza del diritto vigente in Germania, cosicché il relativo diploma non era stato considerato equipollente a quello conseguibile in un ateneo tedesco. Su ricorso dell'aspirante avvocato, la Corte di giustizia ha dato ragione all'Ordine tedesco: gli ordini professionali nazionali, è stato sancito, possono valutare liberamente il valore delle lauree conseguite nel resto del territorio comunitario ed ammetterle o bocciarle le equipollenze con le lauree nazionali. Resta da capire quale impatto questa misura potrà avere in Italia, dove l'ordine degli Avvocati già da tempo propende per una lettura restrittiva delle norme europee. Con il parere n. 17/2009, la Commissione consultiva del Cnf (Consiglio nazionale forense) ha stabilito che i Consigli dell'ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella sezione speciale dell'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», verificando quale sia la consistenza del percorso formativo professionale del richiedente. In sostanza se, oltre al titolo abilitativo acquisito all'estero, l'aspirante avvocato abbia sommato un periodo di esercizio professionale oppure no. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia solo «burocratica».

«La nostra non è una posizione di chiusura», osserva Paolo Giuggioli, da poco rieletto presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, che conta 150 avvocati comunitari stabiliti. «Si tratta solo di verificare che gli aspiranti avvocati abbiano le carte in regola per esercitare con profitto e senza forzature la professione, a tutela dei cittadini interessati».

In caso di mancato accoglimento della domanda, al professionista non resta che proporre impugnativa al Cnf e, infine, alla Cassazione.

Il parere del Cnf è stato motivato in riferimento alla sentenza della Corte di giustizia C-311/06, nota anche come «caso Cavallera», dal cognome di un cittadino italiano che non si era visto riconoscere in Spagna il diploma di laurea triennale in Ingegneria meccanica conseguito in Italia. Un ordine professionale differente, quindi, ed è proprio in merito a questo punto che si attendono nuovi sviluppi nei prossimi mesi.

Agenda del Presidente

siamo nel mese di febbraio 2010

Palermo, Palazzo di Giustizia, 27 Febbraio 2010

CONVEGNO

La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie

Roma, Sede AIGA 19/02/2010

GIUNTA AIGA

Carrara, 12 Febbraio 2010

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE MASSA E CARRARA 12 - 13 FEBBRAIO 2010

Eventi delle Sezioni

siamo nel mese di febbraio 2010

Sezione di: CROTONE - Diritto dell'immigrazione , 27/02/2010

Marano, 18 Febbraio 2010

Sala Consiliare - Scuola Socrate

FORMAZIONE

La diffamazione